

Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. L'Inps rettifica, per l'anno 2022, domande non oltre la data del 15/12/2023

L'Inps con messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023 (**di seguito riportato**) rettifica le istruzioni per la richiesta della nuova prestazione in relazione sia all'anno 2022 sia all'anno 2023. Nel messaggio precisato che i potenziali beneficiari devono presentare la domanda dell'indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell'anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.

Le domande riferite ai periodi di competenza dell'anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

Il testo del messaggio Inps n. 4382 del 6 dicembre 2023, con oggetto. Precisazioni al messaggio Hermes n.4332/2023 – [Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175](#) recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Con il [messaggio Hermes n.4332 del 04/12/2023](#) sono state fornite le prime indicazioni in merito all'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del

settore dello spettacolo, ai sensi del [decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 \(rubricato «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo»\)](#).

L'indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Si precisa che, in via transitoria, l'art.8 del decreto legislativo n.175/2023 prevede la possibilità per i potenziali beneficiari di presentare la domanda dell'indennità di discontinuità [riferita ai periodi di competenza dell'anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023.](#)

Quanto al regime ordinario, a far data dal 01/01/2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Pertanto, le domande riferite ai periodi di competenza dell'anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.